

Codice A1604B

D.D. 28 ottobre 2020, n. 581

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile - identificato dal codice SII103 - ubicato in frazione Stella nel Comune di San Germano Vercellese (VC), gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese (S.I.I. S.p.A.) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.**



**ATTO DD 581/A1604B/2020**

**DEL 28/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile - identificato dal codice SII103 - ubicato in frazione Stella nel Comune di San Germano Vercellese (VC), gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese (S.I.I. S.p.A.) e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, con nota in data 4 maggio 2020, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile - identificato dal codice *SII103* - ubicato in frazione Stella nella particella catastale n. 57 sub. 3 del foglio di mappa n. 15, censito al N.C.T. del Comune di San Germano Vercellese (VC) e gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese (di seguito S.I.I. S.p.A.) al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell’Ambito n. 2, d’intesa con il S.I.I. S.p.A. - committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 5 agosto 2020, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che la stessa area risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione*.

Le Associazioni *Legambiente del Vercellese* e *Pro Natura del Vercellese*, con nota in data 3 settembre 2020, hanno richiesto al Settore A16.04B *Tutela delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte copia della documentazione riguardante il procedimento in oggetto al fine di poter presentare, in tempo utile, eventuali osservazioni nel pubblico interesse.

Il Settore A16.04B *Tutela delle acque*, con nota in data 8 settembre 2020 - prot. n. 80238, ha fornito alle Associazioni di cui sopra quanto richiesto.

Le Associazioni *Legambiente del Vercellese* e *Pro Natura del Vercellese*, con nota in data 18 settembre 2020, agli atti dell'Amministrazione, hanno formulato alcune osservazioni ed asserzioni, esaminate nel corso del procedimento di definizione dell'area salvaguardia del pozzo potabile - identificato dal codice *SIII03* - ubicato in frazione *Strella* nel Comune di San Germano Vercellese (VC) e gestito dal S.I.I. S.p.A..

Il Settore A16.04B *Tutela delle acque* ha esaminato quanto comunicato dalle Associazioni *Legambiente del Vercellese* e *Pro Natura del Vercellese* nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. e ha fornito un riscontro con nota in data 26 ottobre 2020 - prot. n. 100785.

La captazione, situata all'interno di un terreno di proprietà comunale, è stata realizzata nel 1995, è profonda 119,00 metri e filtra tra -96,00 e -100,00 metri e tra -110,00 e -116,00 metri; in corrispondenza del pozzo il piano-campagna è ad una quota di circa 151,8 metri s.l.m., la base dell'acquifero superficiale a circa 130 metri s.l.m., cioè a circa -22 metri dal piano-campagna. Il pozzo risulta, quindi, conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché preleva acqua esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012. Il riempimento dell'intercapedine perforo-pozzo è costituito da ghiaietto in corrispondenza dei tratti filtranti e da argilla di cava per la restante parte del pozzo; la portata massima concessa è pari a 4,8 l/s.

L'acqua prelevata dal pozzo alimenta direttamente la rete tramite un vaso d'espansione per il controllo della pressione di distribuzione; non esiste un impianto di trattamento perché la qualità dell'acqua dal punto di vista chimico e microbiologico risulta conforme ai parametri di legge. L'impiantistica di distribuzione dell'acqua emunta è posizionata in un apposito locale tecnico all'interno della zona di tutela assoluta.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo *SIII03* è riconosciuto al S.I.I. S.p.A. in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante pozzo n. 12 di repertorio, sottoscritto in data 31 gennaio 2008 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 78 dell'11 marzo 2008 (portata massima pari a 3 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 21.000 metri cubi).

Successivamente, il S.I.I. S.p.A., con nota in data 3 marzo 2020, ha richiesto alla Provincia di Vercelli la variante non sostanziale alla concessione di derivazione di cui sopra per aumentare la portata massima istantanea dagli attuali 3 l/s a 4,8 l/s, mantenendo invariato il volume annuo derivabile.

La proposta di definizione risulta individuata con il metodo *cronologico* previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e calcolata attraverso l'applicazione del codice di calcolo *WhAEM2000*, in quanto sono disponibili dati attendibili per la ricostruzione dell'idrogeologia locale a seguito di prova di pompaggio eseguita sul pozzo; la perimetrazione è stata quindi determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, pari a 4,8 l/s - ovvero il volume d'acqua prelevato corrispondente ad un pompaggio continuo per 24 ore giornaliere - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato. Nel caso in esame, in particolare, per determinare la vulnerabilità intrinseca, sono stati utilizzati due metodi parametrici a punteggio semplice (G.O.D., Foster & Hirata, 1987) e a punteggio pesato (D.R.A.S.T.I.C., Aller & altri, 1985) che, sulla base dei dati utilizzati, hanno dato risultati ritenuti affidabili in considerazione delle condizioni idrogeologiche locali, della stratigrafia del pozzo e del suo completamento.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri, per una superficie di 314 metri

quadrati;

- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 8.532 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 17.635 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA POZZO SIII03 - BASE CARTOGRAFICA: ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE (AGGIORNATA) ALLA SCALA 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia proposta ricade totalmente su terreni a vocazione agricola, in particolare coltivati a risaia, attraversati da alcuni tratti di viabilità di accesso ai fondi e comunale; si è resa pertanto necessaria la presentazione di uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti per regolamentare le attività agricole.

La presenza di aree agricole, di reti viarie e collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia individuata è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di San Germano Vercellese (VC), che non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di definizione presentata; anche l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione non ha fatto pervenire alcun parere.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 21 maggio 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio ricadenti all'interno dell'area effettuata dal Proponente, che ha identificato alcuni tratti di viabilità secondaria e il collettore fognario a servizio degli edifici della borgata e ha evidenziato la necessità di presentare il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la presenza di terreni a destinazione agricola.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha ritenuto che non vi siano specifici elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia stessa segnalando, tuttavia, alcune osservazioni:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso ad animali o persone; considerata la localizzazione della zona può essere congruo delimitare anche solo una porzione dell'area stessa, in adiacenza all'opera di presa; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si provveda a regolamentare il transito dei mezzi a motore nei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia - anche tramite adeguata cartellonistica - al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività in loco; la cartellonistica, in particolare, dovrà sensibilizzare il pubblico sulla necessità di porre ogni attenzione comportamentale e scrupolo gestionale per evitare lo sversamento accidentale di sostanze pericolose nell'area di salvaguardia, allo scopo di tutelare la fonte di approvvigionamento potabile limitrofa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà

prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari presentata;
- all'interno dell'area di salvaguardia individuata dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.; dovrà inoltre essere notificato ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate a uso agricolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia.

Tale Proposta contiene le conclusioni degli studi pedologici riguardanti i suoli che ricadono nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, del pozzo potabile in esame; questi suoli sono ascrivibili alla Classe di gestione 3 poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato trascurabile e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente bassa. Per i terreni appartenenti a tale classe di gestione è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree verdi avranno moderate limitazioni. Come si evince dall'esame della documentazione, negli areali interessati risultano essere preponderanti le risaie con presenza, talora, di coltivazioni di mais.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36, in data 3 settembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile - identificato dal codice *SH103* - ubicato nel Comune di San Germano Vercellese (VC), gestito dal S.I.I. S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere

tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso ad animali o persone; considerata la localizzazione della zona può essere congruo delimitare anche solo una porzione dell'area stessa, in adiacenza all'opera di presa; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si provveda a regolamentare il transito dei mezzi a motore nei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia - anche tramite adeguata cartellonistica - al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività in loco; la cartellonistica, in particolare, dovrà sensibilizzare il pubblico sulla necessità di porre ogni attenzione comportamentale e scrupolo gestionale per evitare lo sversamento accidentale di sostanze pericolose nell'area di salvaguardia, allo scopo di tutelare la fonte di approvvigionamento potabile limitrofa;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- la presenza di aree agricole, di reti viarie e collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia medesima e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della stessa.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono

i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità, resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 78 dell'11 marzo 2008 con la quale Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante pozzo n. 12 di repertorio, sottoscritto in data 31 gennaio 2008 e con il quale riconosce al S.I.I. S.p.A. il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo identificato dal codice SII103, ubicato nel Comune di San Germano Vercellese;

vista la nota in data 3 marzo 2020, con la quale il S.I.I. S.p.A. ha richiesto alla Provincia di Vercelli la variante non sostanziale alla concessione di derivazione di cui sopra per aumentare la portata massima istantanea dagli attuali 3 l/s a 4,8 l/s, mantenendo invariato il volume annuo derivabile;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 21 maggio 2020;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 agosto 2020 - prot. n. 1396, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 3 settembre 2020, con la quale le Associazioni *Legambiente del Vercellese* e *Pro Natura del Vercellese* hanno richiesto al Settore A16.04B *Tutela delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte copia della documentazione riguardante il procedimento in oggetto al fine di poter presentare, in tempo utile, eventuali osservazioni nel pubblico interesse;

vista la nota, in data 8 settembre 2020 - prot. n. 80238, con la quale il Settore A16.04B *Tutela delle acque* ha fornito alle Associazioni di cui sopra quanto richiesto;

vista la nota, in data 18 settembre 2020, con la quale le Associazioni *Legambiente del Vercellese* e *Pro Natura del Vercellese* hanno formulato alcune osservazioni ed asserzioni, esaminate nel corso del procedimento di definizione dell'area salvaguardia del pozzo potabile;

vista la nota, in data 26 ottobre 2020 - prot. n. 100785, con la quale il Settore A16.04B *Tutela delle acque* ha dato atto di aver esaminato le osservazioni ricevute e ha fornito riscontro, anche con riferimento all'istruttoria tecnico-amministrativa in corso in conformità a quanto previsto nel regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

*determina*

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile - identificato dal codice *SIII03* - ubicato nel Comune di San Germano Vercellese (VC), gestito dal S.I.I. S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nell'elaborato "*PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA POZZO SIII03 - BASE CARTOGRAFICA: ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE (AGGIORNATA) ALLA SCALA 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 4,8 l/s - portata corrispondente ad un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali relative al pozzo *SIII03* ricadono in Classe di gestione 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di *azoto* ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosfato* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* sarà sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Negli spazi di verde privato è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Germano Vercellese (VC) - S.I.I. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di presa e della viabilità secondaria in prossimità della stessa al fine di rendere pubblica la necessità di segnalare eventuali sversamenti accidentali di sostanze pericolose; la cartellonistica, in particolare, dovrà sensibilizzare il pubblico sulla necessità di porre ogni attenzione comportamentale e scrupolo gestionale per evitare lo sversamento accidentale di sostanze pericolose nell'area di salvaguardia, allo scopo di tutelare la fonte di approvvigionamento potabile limitrofa;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Germano Vercellese - S.I.I. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di San Germano Vercellese, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - regolamentare, per quanto di competenza, il transito dei mezzi a motore nei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia - anche tramite adeguata cartellonistica - al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività in loco;
  - la presenza di aree agricole, di reti viarie e collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
  - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin


Allegato

PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  
 POZZO SII103  
 BASE CARTOGRAFICA:  
 ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE (AGGIORNATA)  
 ALLA SCALA 1:2.000





FOGLIO 16

FOGLIO 15



- LEGENDA**
- Ubicazione opera di captazione tramite pozzo SII103  
 Coordinate UTM-Wgs84:  
 32T 444389E 5021825N
  - Aree di Salvaguardia
    - Zona Tutela Assoluta (Superficie= 314 m<sup>2</sup>)
    - Zona recintata della ZTA (Superficie= 21.5 m<sup>2</sup>)
    - Zona di Rispetto Ristretta (Superficie= 8.523 m<sup>2</sup>)
    - Zona di Rispetto Allargata (Superficie= 17.635 m<sup>2</sup>)
  - Tematismi
    - Limite tra i fogli catastali
    - Punto di riferimento per un dimensionamento di massima delle aree di salvaguardia



- DIMENSIONAMENTO AREE DI SALVAGUARDIA**
- ISOCRONA 60gg  
 SII103 - A: 20,0m  
 SII103 - B: 33,0m  
 SII103 - E: 33,0m  
 SII103 - G: 102,9m
- ISOCRONA 180gg  
 SII103 - B: 33,7m  
 SII103 - F: 33,7m  
 SII103 - C: 161,8m  
 SII103 - E: 161,8m  
 SII103 - D: 249,0m
- ELENCO PARTICELLE CATASTALI COINVOLTE**
- FOGLIO N° 15, PARTICELLE:  
 57-cortile di pertinenza SUB3, 5, 14, 17, 46, 47, 50, 57
- FOGLIO N° 16, PARTICELLE:  
 6, 7, 21, 75, 76, 77, 128, 144, 145, 146, 151, 152



Servizio Idrico Integrato del  
 Biellese e Vercellese S.p.A.



REGIONE PIEMONTE  
 I Geologi:  
 Dott. Giuseppe C. Guasco  
 Dott. Simone Fiussello



PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA			
DEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA DEL POZZO SII103			
RIFERIMENTI:	RD. 30.12.1923 n° 3267 e LR 09.08.1989 n° 45 RD. 11/12/1933 N° 1775 L 5/1/1994 N° 36 LR 30/4/1996 N° 22 LR 13/4/1994 N° 5 Reg.R. 29/7/2003 N° 10/R e s.m.i. Reg. R. 11/12/2006 N° 15/R	Ubicazione:	COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE (VC) FOGLIO 15 MAPPALE 57 SUB3 UTM Wgs84 444388E - 5021825N
RICHIEDENTE:	<b>SII</b> S.I.I. S.p.A.		
ALLEGATO FUORI TESTO	Data:	Febbraio 2020	Revisione
		0	
I Professionisti:			
Dott. Giuseppe C. Guasco (O.R.G. Piemonte Sez. A N°570)		Dott. Simone Fiussello (O.R.G. Piemonte Sez. B N°4)	
<b>GeoStudioFG</b> STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO FG			
Fraz. Cresto 68 - 10080 - San Colombano Belmonte (TO) - P.I. e C.F. 11060910012 Contatti: +393495745297 - Fax 01158970129 - geostudiofg@pec.it			
Il Direttore Generale:	Dott. Ing. Alessandro Iacopino		

Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli  
 C.F./P.IVA 94005970028/01985420023  
 PEC: siispa@legalmail.it

www.siispa.it

